

DA PORTARE ALLA CONOSCENZA DI TUTTI I DIPENDENTI DELLA VOSTRA AZIENDA

CIRCOLARE INFORMATIVA N.09/P/2019

Oggetto: DOMANDE PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2019

Come da nostra precedente circolare del 05/04/2019 rammentiamo che **a partire dal 1° aprile 2019** le **domande di assegno per il nucleo familiare** per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, finora presentate dal lavoratore al proprio datore di lavoro, utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), **dovranno essere inoltrate esclusivamente all'Inps in via telematica.**

Per quanto sopra, dal 1° aprile non è più possibile accertare domande di ANF in formato cartaceo e non è più possibile effettuare conguagli per assegni che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.

Per agevolare quei dipendenti che sono già titolari di ANF in allegato trasmettiamo i moduli relativi alla richiesta di assegno per il nucleo familiare che dovranno poi essere presentati:

-> **direttamente sul web**, tramite servizio online dedicato dal sito www.inps.it, per chi è in possesso di Pin dispositivo, di identità Spid (sistema pubblico d'identità digitale) almeno di 2° livello o di Cns (carta nazionale dei servizi) ;

-> **oppure tramite patronati e intermediari** dell'Inps, per chi non è in possesso di Pin.

Si precisa, inoltre, che **è fatto obbligo al lavoratore d'informare il proprio datore di lavoro dell'esito positivo della richiesta di ANF sia correnti che arretrati dallo stesso presentata.**

Pertanto lo Studio preleverà i dati relativi al valore degli ANF che dovranno essere erogati mensilmente dall'apposita utility sul sito dell'INPS **solo dopo che sarà stato informato dall'azienda** dell'avvenuta presentazione della domanda da parte dei propri dipendenti.

Vi invitiamo pertanto a farvi consegnare dagli stessi copia della ricevuta di presentazione delle domanda o altra comunicazione che lo attesti.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Goito, 07 giugno 2019

Studio C.F.M. Sas